

**INFORMAZIONE PER GLI ITALIANI NEL MONDO PER L'ESENZIONE DEL CANONE RAI NELLA
BOLLETTA DELL'ENERGIA ELETTRICA NEL CASO DI POSSESSO DI UN'ABITAZIONE DI LORO
PROPRIETÀ IN ITALIA SPROVVISTA DI TELEVISORE**

Riservato agli italiani emigranti con casa in Italia e che non possiedono alcun televisore. Per non pagare il canone RAI nella bolletta della luce, bisogna fare una richiesta all'Agenzia delle Entrate. C'è infatti la possibilità di presentare "online" l'autocertificazione per ottenere l'esonero attraverso l'invio, tramite una applicazione web del sito istituzionale, del modello di dichiarazione sostitutiva. Il modello da compilare si trova, infatti, all'interno dell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, dedicata al canone RAI. Il servizio web consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software. Per accedere al servizio web, utilizzabile anche dai cittadini italiani residenti all'estero, è necessario registrarsi ai servizi telematici. I contribuenti che sceglieranno la modalità telematica, ricorda la stessa agenzia, avranno tempo per la presentazione fino al 10 maggio 2016, mentre chi decide di procedere tramite l'invio cartaceo (con raccomandata a/r) la scadenza è il 30 aprile. Sono valide, comunque, le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2016 al 24 marzo 2016 (data di pubblicazione del provvedimento direttoriale delle Entrate) su modelli non conformi a quello approvato, a condizione che siano rese ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000 e che contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. La domanda riguarda l'esonero dall'obbligo di pagamento del canone per tutto l'anno 2016. Per accedere nuovamente all'esenzione per il 2017, qualora ne sussistano i requisiti bisognerà ripresentarla dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017". L'esenzione dal pagamento del canone Rai per l'anno 2016 è previsto solo nell'ipotesi di mancato possesso di un apparecchio televisivo nella propria abitazione, mentre non è più possibile disdire l'abbonamento richiedendo il suggellamento dell'apparecchio tv. Altri casi particolari di esonero riguardano gli over 75 con reddito lordo complessivo fino a 6.713,98 euro (finché non sarà emanato il decreto del Mef che amplia la soglia dell'esenzione fino a 8.000 euro annui), i diplomatici e militari stranieri. Per coloro i quali non vogliono o non possono utilizzare le modalità web "online", in rete esiste la dichiarazione sostitutiva di non detenzione da inviare in modalità cartacea.